

## **LEGGE REGIONALE 2 OTTOBRE 1956, N. 14<sup>1</sup>**

### **Proroga della scadenza dei Consigli comunali<sup>2</sup>**

#### **Art. 1**

I Consigli comunali che scadono entro l'anno 1956 per compiuto quadriennio a termini dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, rimangono in carica sino alla convocazione dei comizi elettorali per la loro rinnovazione, ferma restando la disposizione dell'ultimo comma dell'articolo 11 della legge regionale 6 aprile 1956, n. 5, relativamente al Sindaco ed alla Giunta municipale.

Rimangono altresì in carica, sino all'insediamento dei nuovi Consigli, le amministrazioni straordinarie che scadono entro l'anno 1956.

Rimangono anche in carica, sino alla nomina dei nuovi Consigli comunali, tutte le commissioni amministratrici di aziende municipalizzate e di altri enti che siano state per legge o per statuto nominate dal Consiglio comunale e che vengono a scadere entro il 1956.

#### **Art. 2**

La convocazione dei comizi elettorali di cui all'articolo precedente dovrà essere disposta entro il mese di maggio 1957.

---

<sup>1</sup> Con riferimento alla numerazione dei commi dei vari articoli della presente legge, si segnala che la medesima non è riportata in quanto non pubblicata nel B.U.R.

<sup>2</sup> In B.U. 5 ottobre 1956, n. 20.

---

---

**Art. 3**

La presente legge è dichiarata urgente ed entrerà in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.

